

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2598

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 18 novembre 1960

Integrazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 19

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — in evidente contrasto con il dettato della legge delega, che prevedeva (articolo 2, punto 17) per gli impiegati « la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite » — ha mantenuto in vigore, ai fini della concessione degli aumenti periodici agli ufficiali, le norme sul calcolo dell'anzianità dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1929, n. 2395, modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915.

Tali norme hanno danneggiato tutti gli ufficiali dei gradi meno elevati, i quali venendo a subire notevoli detrazioni (4 anni i tenenti; 10 i capitani; 16 i maggiori; 21 i tenenti colonnelli), beneficiano di pochi scatti.

E poiché l'anzianità di servizio da ufficiale, agli effetti della determinazione dello stipendio, va computata dalla data della nomina (articolo 7 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458) ed il servizio prestato anteriormente a tale nomina è computato per non oltre quattro anni, mentre quella dei sottufficiali è computata dalla data di presentazione alle armi (articolo 77 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458), ne deriva che, a parità di anni di servizio, un

ufficiale che abbia trascorso un lungo periodo nei gradi di sottufficiale, viene a percepire uno stipendio inferiore o, nella migliore delle ipotesi, uguale a quello del sottufficiale che è rimasto tale.

A tale grave inconveniente è stato, in parte, posto rimedio con la legge 8 agosto 1957, n. 751, che, in sostanza, dà la possibilità al dipendente che ne faccia domanda, di ottenere, a titolo di assegno pensionabile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o retribuzione spettanti ad altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera, ma di grado, categoria o qualifica inferiore.

La soluzione, però, pone gli interessati nella condizione di dover, praticamente, optare per il trattamento spettante ad un grado inferiore, con implicita ammissione dell'inutilità degli sforzi compiuti per migliorare la propria posizione con il passaggio ad una categoria superiore.

A questo proposito giova ricordare che nel 1938 lo stipendio massimo dell'aiutante di battaglia e quello del maresciallo maggiore (lire 11.800) era di poco superiore a quello del sottotenente (lire 10.066) e molto inferiore a quello del tenente (lire 15.425).

Per gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi, la questione è stata risolta

con la legge 2 aprile 1958, n. 304, in base alla quale l'anzianità di servizio, per detti ufficiali, è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento, e, comunque, da data non anteriore al 17° anno di età.

Ovvi motivi di giustizia impongono, ora, di provvedere anche per gli ufficiali in analoghe condizioni dell'Esercito, degli altri Corpi della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, e ciò per un duplice ordine di considerazioni:

1°) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il problema è in corso di favorevole soluzione, essendo all'esame del Senato il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Penazzato, Scarascia ed altri (n. 1157) già approvato dalla Camera nella seduta del 15 luglio 1960,

2°) la situazione degli ufficiali di che trattasi si è aggravata dal 1° gennaio 1960, data di entrata in vigore della legge 11

giugno 1959, n. 353, concernente nuovo trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Allo scopo, pertanto, di sistemare compiutamente anche questa questione è stata predisposta la presente proposta di legge, intesa ad estendere agli interessati le norme già stabilite per gli ufficiali del C. E. M. M. con la citata legge 2 aprile 1958, n. 304.

Per quanto riguarda l'onere, non eccessivo ove si consideri che il provvedimento si applica anche agli ufficiali in quiescenza, e loro famiglie, si fa presente che esso sarà, fortemente ridotto negli esercizi successivi, quando saranno esauriti gli effetti della prevista retroattività.

Onorevoli colleghi! Ho motivo di ritenere che la presente proposta riporterà al più presto la vostra approvazione, essendo intesa ad eliminare una differenziazione di trattamento, assurda e dannosa, fra ufficiali nelle identiche condizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, sostituito dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 304, è aggiunto il seguente:

« Beneficio analogo a quello previsto dal precedente comma è concesso, con la medesima decorrenza, a favore degli ufficiali appartenenti agli altri Corpi della Marina militare e degli ufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, comunque provenienti dai sottufficiali ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per lire 150.000.000 nell'esercizio finanziario 1960-61 con i fondi stanziati nel capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, e per lire 100.000.000 in ciascuno degli esercizi successivi con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli del citato stato di previsione.